

N. 118/15 R.F.
N. 123/15 SENT.
N. ~~118~~/15 C.C.
CEON. 2570/15
REP. 215/15

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

Sezione Civile 3^

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr. Patrizia Pompei	Presidente
Dr. Silvia Governatori	Giudice rel
Dr. Rosa Selvarolo	Giudice

Sulla domanda presentata ai sensi dell'art. 161 comma 6 L.F. da:

S.A.C. Guerri s.p.a. in liquidazione con sede in Firenze via Lucca 58, CF 00395610488, elett.
dom. presso avv. F. Gaviraghi

Nel contraddittorio con:

Banca Monte dei Paschi di Siena spa, elett. dom in Firenze presso l'avv. L. Bizzeti per
mandato in atti

Creditore istante per il fallimento: istanza RG 221/2015-
riunita

e con il Pubblico Ministero

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in cancelleria il 25.5.2015 la S.A.C. Guerri s.p.a. in liquidazione ha chiesto al Tribunale di Firenze di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 161 comma 6 L.F. riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 L.F. nel termine all'uopo fissato dal Tribunale.

Il procedimento è stato riunito al procedimento prefallimentare n. 221/2015 promosso da Banca Monte dei Paschi di Siena spa nei confronti della S.A.C. Guerri s.p.a. in liquidazione con ricorso depositato il 28.4.2015.

Rileva il Collegio in primo luogo che la domanda di assegnazione del termine ai sensi dell'art.

11

161 comma 6 L.F. è inammissibile. Deve al riguardo rilevarsi che la S.A.C. Guerri s.p.a. in liquidazione è stata ammessa al concordato preventivo con decreto del 15.2.2012 (depositato il 21.2.2012); che a seguito di domanda ex art. 186 L.F. proposta dalla Banca Monte dei Paschi di Siena con provvedimento del 16.4.2015 il Tribunale ha dichiarato risolto il concordato preventivo; che tuttavia, come documentato dalla odierna proponente, il decreto di risoluzione è stato reclamato dalla stessa davanti alla Corte di Appello di Firenze, cosicché il decreto con cui è stata pronunciata la risoluzione non è passato in giudicato. Ne consegue che la società risulta tuttora sottoposta alla procedura di concordato preventivo, omologato nel 2012, con la conseguenza che risulta inammissibile la proposizione di una ulteriore ed autonoma domanda di concordato rispetto a quella originaria, poiché, rispetto al medesimo imprenditore ed alla medesima insolvenza, il concordato non può che essere unico (Cass. civ. Sez. I, 14-01-2015, n. 495). Invero, ove la società avesse ritenuto di dover formulare una nuova e diversa domanda di concordato avrebbe dovuto attendere (o provocare) il passaggio in giudicato del provvedimento che ha risolto il precedente concordato, ciò che nella specie non è avvenuto. Ne consegue che deve essere dichiarata inammissibile la domanda di concordato con contestuale pronuncia del fallimento della S.A.C. Guerri s.r.l in liquidazione, come da separato contestuale provvedimento.

P.Q.M.

dichiara inammissibile la domanda di concordato preventivo depositata il 25.5.2015 dalla S.A.C. Guerri s.r.l. in liquidazione.

Pronuncia la seguente:

SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Fatto e diritto

Rileva il collegio che a seguito della contestuale pronuncia di inammissibilità della domanda di concordato, resa in relazione al procedimento riunito n. 24/2015 deve essere esaminata la domanda di fallimento proposta dalla Banca MPS.

2R

In primo luogo il Collegio ritiene che non costituisca motivo ostativo alla proposizione dell'istanza di fallimento la circostanza che sia pendente il termine per il reclamo della pronuncia di risoluzione, atteso che tale circostanza comporta unicamente un problema di coordinamento tra due pronunce pendenti in diverso grado – e invero soprattutto in relazione alle possibili interferenze tra gli effetti delle due pronunce - tra le quali non sussiste tuttavia un rapporto di pregiudizialità che impedisca al Giudice di primo grado di esaminare la domanda di fallimento.

Con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione per non essere MPS creditrice della S.A.C. Guerri s.r.l. in liquidazione, il Collegio rileva che quanto dedotto vada valutato considerando come detta ultima società abbia proposto contro la banca una azione volta all'accertamento negativo del credito ad oltre due anni di distanza dalla omologa del concordato preventivo, dell'espressione ivi del voto e dell'inserimento nell'elenco dei creditori da parte degli organi della procedura indicati dal Tribunale. Nell'ambito del giudizio incidentale che compete al Tribunale adito con istanza di fallimento, va quindi considerato che MPS era stata indicata dalla stessa S.A.C. Guerri quale creditore chirografario nel concordato del 2012, e che il relativo voto era stato rilevante per l'approvazione del concordato, e che anche nella domanda ex art. 161 comma 6 L.F. contestualmente dichiarata inammissibile, MPS viene indicato nell'elenco dei creditori quale titolare di un credito di € 503.156,22. In tale contesto le deduzioni svolte da MPS all'udienza del 3.6.2015 per la ricostruzione del proprio credito appaiono pienamente convincenti laddove spiegano che, quand'anche si detraessero dal credito di € 503.156,22 la somma di € 413.252,16 che deriverebbe dall'addebito di interessi anatocistici, ultralegali e superiori ai tassi soglia (come indicato a pagina 4 della comparsa di costituzione della SAC Guerri nel procedimento prefallimentare), residuerebbe comunque un credito di circa € 90.000, e che, peraltro, ad esso dovrebbero aggiungersi i crediti derivanti da due operazioni di anticipi su fatture commerciali effettuate sul conto speciale n. 30903906,94, rispettivamente per € 74.880,00 (del 7.5.2010) e per € 75.000 (del 14.9.2010). Ne consegue che non è seriamente contestabile la qualità di creditore in capo a MPS e la

3
h

domanda di fallimento per l'effetto è ammissibile.

Nel merito si osserva che la sussistenza dei requisiti di fallibilità, tanto con riferimento all'art.1, quanto con riferimento all'art. 5 e all'art. 15 si ricava inequivocabilmente dalla già avvenuta ammissione alla procedura di concordato, risolto per impossibilità della debitrice di provvedere ai pagamenti previsti dal piano (che comunque anche secondo la prospettazione fatta nel 2012 dalla proponente non avrebbe superato il 47,80%, ciò che comprova l'esistenza di uno stato di insolvenza).

Come curatore fallimentare si nomina il dott. Daniele Fico

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5, 16 del R.D. 16/03/1942 n. 267

dichiara

il fallimento di S.A.C. Guerri s.p.a. in liquidazione con sede in Firenze via Lucca 58, CF 00395610488

nomina

giudice delegato la dott. Silvia Governatori e curatore il dott. Daniele Fico il quale farà pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.

ordina

alla fallita di depositare in cancelleria entro 3 giorni i bilanci e le scritture contabili obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, ove non ancora eseguito.

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita termine fino a 30 giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione al curatore ai sensi dell'art. 93 come modificato dal D.L. n. 179/2012 convertito nella L. 221/2012;

stabilisce

che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato nella adunanza del 1 ottobre 2015 ad ore 11.40



dispone

la pubblicazione e annotazione della sentenza ai sensi dell'art. 17 L.F. a cura della Cancelleria, che procederà altresì alla formazione del fascicolo ai sensi dell'art. 90 L.F..

Così deciso in Firenze il 3.6.2015, dal Tribunale come sopra composto, su relazione della dott. Governatori.

Il giudice estensore

Dr. Silvia Governatori
Silvia Governatori

Il Presidente

Dr. Patrizia Pompei
Patrizia Pompei

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
FIRENZE, il 16.06.2015
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Cristina Tondi

